CISL FP
MINISTERO GIUSTIZIA

Funzione Pubblica

Roma, 24 aprile 2026

Prot. n. 232026

Dott.ssa **Mariaisabella Gandini**
Direttore Generale del personale e della formazione

Oggetto: *lavoratori a tempo determinato stabilizzati (e stabilizzandi) - superamento del vincolo quinquennale – richiesta rettifica provvedimento rigetto istanze mobilità*

Risulta alla scrivente sigla sindacale che codesta amministrazione stia respingendo, a causa del mancato superamento del vincolo quinquennale, tutte le istanze presentate ex art. 13 del vigente accordo di mobilità dagli operatori giudiziari assunti con contratto a tempo determinato a partire dal 25 marzo 2021 e stabilizzati, senza soluzione di continuità, dal 1° gennaio 2023. I provvedimenti di rigetto si fondano sulla circostanza che il contratto sottoscritto in sede di stabilizzazione dispone, ai sensi dell'art. 35 comma 5 D.L.vo 165/2021, che i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore ai cinque anni.

Ad avviso della scrivente Organizzazione Sindacale i suddetti provvedimenti di rigetto sono infondati. Invero, il quinquennio di permanenza **deve essere computato a partire dall'inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato perché è in tale momento che si è perfezionata la procedura concorsuale che ha consentito l'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione**. La successiva procedura di stabilizzazione **non costituisce un nuovo concorso essendo finalizzata unicamente a consolidare il rapporto di lavoro già in essere**.

Inoltre, è certamente noto anche a codesta Direzione Generale che il lavoro a tempo determinato è parificato in tutto per tutto al lavoro a tempo indeterminato. Il principio di non discriminazione del lavoratore con contratto a tempo determinato rispetto ad un lavoratore con contratto a tempo indeterminato è un **principio giuridico consolidato** in quanto sancito da plurime fonti normative (tra queste la Direttiva 1999/70/CE, la Circolare n. 2/2018 del Ministro per la semplificazione e del Ministro dell'economia) e dallo stesso Contratto Collettivo Nazionale di lavoro vigente (l'art. 55 n. 7 del CCNL 2022/2024 afferma che "*in caso di assunzione a tempo indeterminato, i **periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso la medesima amministrazione, con mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di determinati istituti contrattuali***"). Non è un caso che codstabilizzazione, afferma**bia già recepito il cennato principio di non discriminazione in una circolare del 202stabilizzazione, afferma**22 0303044.U in allegato 1) laddove, in merito alle ferie maturate e non ancora godute degli operatori

Via Adelaide Bono Cairoli, 68 – 00145 Roma
Via Arenula n. 70 – 00186 Roma
Tel. 06 68852071
PEC: coordinamentogiustizia.cisl@pec.it
PEO: coordinamento.giustizia@cisl.it
Sito internet: www.cislfpgiudiziario.org

giudiziari in via di stabilizzazione, afferma che **la trasformazione del contratto da determinato a indeterminato, non modificando ruolo, mansione, profilo e sede di servizio, non interrompe il rapporto di lavoro il quale, viceversa, prosegue senza soluzione di continuità come se fosse un unico percorso lavorativo**.

Sic stantibus rebus, la CISL chiede che, in attuazione del suddetto principio di non discriminazione ed al fine di evitare contenziosi, **il periodo di lavoro a tempo determinato sia considerato utile ai fini del superamento del vincolo quinquennale** e che, conseguentemente, codesto Generale Ufficio riveda i provvedimenti di rigetto sopra indicati ed accolga le istanze di mobilità presentate dagli interessati.

Con riserva di ulteriori iniziative in caso di negativo riscontro, si porgono distinti saluti

Il Coordinatore Responsabile Nazionale
Eugenio Marra

Via Adelaide Bono Cairoli, 68 – 00145 Roma
Via Arenula n. 70 – 00186 Roma
Tel. 06 68852071
PEC: coordinamentogiustizia.cisl@pec.it
PEO: coordinamento.giustizia@cisl.it
Sito internet: www.cislfpgiudiziario.org

m_dg.DOG.27/12/2022.0303044.U

allegato 1

CISL FP
MINISTERO GIUSTIZIA

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Il Direttore Generale

Al Sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sig.ri Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di Appello
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali
Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali peri minorenni
Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni
Ai Sig.ri Dirigenti amministrativi degli Uffici in indirizzo

e p.c.

Al Sig. Capo di Gabinetto del Ministro
Al Sig. Capo del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria

e, p.c.

Alle Organizzazioni Sindacali

OGGETTO: "Stabilizzazione" degli operatori giudiziari a tempo determinato.
Fruizione delle ferie non godute.

Nell'imminenza della sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato da parte dei dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17-ter, decreto-legge n. 36 del 2022, come accertati nell'ambito procedura indetta in data 10 novembre 2022, giova rappresentare quanto segue in tema di ferie residue degli operatori giudiziari a tempo determinato in corso di stabilizzazione.

A differenza delle assunzioni effettuate all'esito di procedure concorsuali, nel caso di specie, la trasformazione del contratto di lavoro da determinato a indeterminato avviene senza soluzione di continuità e senza alcuna modificazione rispetto al ruolo, al profilo, alle mansioni e alla sede di servizio.

Tale interpretazione trova supporto in quanto riportato nella Circolare n. 2/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, dove, a valle delle considerazioni generali in merito agli effetti del principio di non discriminazione sugli istituti contrattuali aventi riflessi sul trattamento economico, si afferma che "*in rapporto all'inquadramento nei ruoli del personale già titolare di contratto a tempo determinato che, senza soluzione di continuità, è assunto a tempo indeterminato*" possono essere conservate le ferie non fruite (visto anche il divieto di monetizzazione di quelle non godute), così come le ore di permesso maturate e non fruite in costanza del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato.

Il C.C.N.L. 2019-2021, nulla innova rispetto a quanto disciplinato nel C.C.N.L. 2016-2018, a cui rinvia in tema di disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato (si veda in particolare, l'articolo 55, che, al comma 1, ribadisce l'applicazione del principio di non discriminazione tra lavoro a tempo determinato e indeterminato, e, al comma 7 , prevede che "*in caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso la medesima amministrazione, con mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa richiesta per l'applicazione di determinati istituti contrattuali*", considerando il periodo di servizio a tempo indeterminato come la naturale prosecuzione di quello determinato).

In presenza di una semplice modifica contrattuale, limitata alla durata del rapporto di lavoro, occorre pertanto concludere che le ferie residue, maturate e non fruite da parte degli operatori giudiziari a tempo determinato, potranno essere ritualmente godute anche successivamente all'inquadramento tra il personale con contratto a tempo indeterminato.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Leopizzi

LEOPIZZI ALESSANDRO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
23.12.2022 15:31:21 UTC

lavoratori a tempo determinato stabilizzati (e stabilizzandi) - superamento del vincolo quinquennale – richiesta rettifica provvedimento rigetto istanze mobilità

Da **Posta Certificata Legalmail** <posta-certificata@legalmail.it>
A **coordinamentogiustizia.cisl@pec.it** <coordinamentogiustizia.cisl@pec.it>
Data venerdì 24 aprile 2026 - 12:06

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 24/04/2026 alle ore 12:06:12 (+0200) il messaggio "lavoratori a tempo determinato stabilizzati (e stabilizzandi) - superamento del vincolo quinquennale – richiesta rettifica provvedimento rigetto istanze mobilità " proveniente da "coordinamentogiustizia.cisl@pec.it" ed indirizzato a "prot.dog@giustiziacert.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: jpec1312.20260424120608.55969.407.1.1@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "lavoratori a tempo determinato stabilizzati (e stabilizzandi) - superamento del vincolo quinquennale – richiesta rettifica provvedimento rigetto istanze mobilità " sent by "coordinamentogiustizia.cisl@pec.it", on 24/04/2026 at 12:06:12 (+0200) and addressed to "prot.dog@giustiziacert.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: jpec1312.20260424120608.55969.407.1.1@pec.aruba.it

postacert.eml
daticert.xml
smime.p7s